



COMUNE DI MUCCIA

c.a.p. 62034

<http://www.muccia.sinp.net>

Provincia di Macerata

tel/fax: 0737 646135

E-mail: comune@muccia.sinp.net

COMUNE DI MUCCIA

Provincia di Macerata

Ordinanza. n. 16/2012

Prot.n. **0003271** del **24-08-2012**

Cat. 1 Classe 1 Fasc. 4



IL SINDACO

Considerato che, presso la maggior parte degli allevamenti di bestiame esistenti nel Comune di Muccia, l'utilizzazione agronomica, come fertilizzante, degli effluenti di allevamento, intesi come deiezioni del bestiame o miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, attraverso lo spargimento degli stessi sul terreno, è l'unica pratica attuata per il loro smaltimento;

Considerato che tale pratica è compresa tra quelle previste nel D.M. 19 aprile 1999 di approvazione del codice di buona pratica agricola;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevede tra l'altro, all'art. 112, che l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sia disciplinata dalle regioni, sulla base dei criteri e delle norme adottati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, che devono provvedere in merito a:

- modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della L. 574/1996;
- ai tempi ed alle modalità di effettuazione della comunicazione relativa all'effettuazione dell'attività sopra indicata, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo della comunicazione per le attività di minore impatto ambientale;
- norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- criteri e procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti le prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- le sanzioni amministrative pecuniarie.

Richiamate le precedenti ordinanze nn. 25 e 26 del 2001 con le quali si regolamentava l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul territorio comunale, stabilendo che tale pratica fosse evitata dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno;

Dato atto che a tutt'oggi non è prevista a livello regionale alcuna disciplina relativa a quanto sopra indicato;

Richiamato inoltre il regolamento comunale di igiene e sanità pubblica approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 13.07.1984;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non può essere sospesa onde non rendere impossibile lo smaltimento degli stessi, e che, pertanto la stessa debba essere regolamentata al fine di evitare possibili inquinamenti, intesi come pericolo per la salute umana e nocività per le risorse viventi e per il sistema ecologico idrico;

Ravvisato che nel periodo estivo lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei liquami provenienti dagli stessi all'interno di letamaie aumenta la concentrazione e formazione di vari insetti quali mosche zanzare ed altro;

ORDINA

- Di revocare le precedenti ordinanze nn. 25 e 26 del 26.05.2001;
- Di consentire, alle aziende agricole operanti nel Comune di Muccia, nei territori comunali, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, consistente nello spandimento delle deiezioni del bestiame o di una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, a condizione che si provveda all'interramento degli stessi **entro 36 ore** dal loro spandimento.

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune di Muccia, inviata all'Ufficio Polizia Municipale, al Comando Stazione C.C. di Serravalle di Chienti, al Comando Stazione C.F.S. di Serravalle di Chienti, al ASUR zona territoriale n.10 di Camerino.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto di Macerata o in alternativa entro 60 giorni al T.A.R., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune di Muccia.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso anche ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio telematico.

Muccia li, 24.08.2012

 **Il Sindaco**
(Dott. Fabio Barboni)
